

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BE.2008.10

Sentenza del 13 novembre 2008
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Stefan Graf

Parti

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Richiedente

contro

A. SA, rappresentata dall'avv. Luca Marcellini,

Opponente

Oggetto

levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Fatti:

- A.** Nell'ambito dell'istruzione preparatoria avviata nei confronti di B., C. e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, il 22 agosto 2008 l'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha ordinato alla banca A. SA, succursale di Z., l'edizione di una serie di documenti volti a chiarire, per l'ipotizzata fattispecie penale, il ruolo svolto da quei dipendenti della A. SA che hanno seguito i clienti B. e C. (v. act. 1.1). Nel corso dell'indagine preliminare di polizia era infatti stato possibile determinare l'esistenza presso la succursale di Z. della predetta banca di due relazioni bancarie riconducibili a B. e C. e raccogliere fondati sospetti che il denaro transitato su tali relazioni sia il provento dei reati commessi in Italia dai due menzionati indagati (bancarotta fraudolenta aggravata e appropriazione indebita).
- B.** In data 26 settembre 2008 la A. SA, ottemperando all'ingiunzione ricevuta, ha trasmesso all'UGIF la documentazione di cui si chiede l'edizione in un plico sigillato ai sensi dell'art. 69 cpv. 3 PP (v. act. 1.5).
- C.** Con scritto del 6 ottobre 2008 l'UGIF ha presentato alla I Corte dei reclami penali una richiesta di levata dei sigilli riguardante la documentazione inviata in plico sigillato il 26 settembre 2008 (v. act. 1).
- D.** Con risposta del 16 ottobre 2008 la A. SA postula la reiezione dell'istanza di levata dei sigilli e la restituzione integrale della documentazione in oggetto (v. act. 3).
- E.** Negli allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive allegazioni e conclusioni (v. act. 5 e 7). Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi seguenti.

Diritto:

- 1.**
- 1.1.** La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull'ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù degli art. 69 cpv. 3 PP, 28 cpv. 1 lett. b LTPF e 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710). La richiesta di

levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione dell'autorità richiedente a presentare l'istanza è pacifica.

- 1.2.** Sono per contro inconcludenti le obiezioni del richiedente secondo cui la richiesta dell'opponente di porre sotto sigillo la documentazione bancaria trasmessa sarebbe irricevibile e contraria alla buona fede processuale. Per costante giurisprudenza di questa Corte, confermata da quella del Tribunale federale, giova infatti rilevare che il detentore della documentazione di cui viene richiesta l'edizione – nel presente caso la banca – non è di principio legittimato a ricorrere giusta gli art. 214 e segg. PP, avendo facoltà di opporsi alla perquisizione di carte conformemente alla procedura di messa sotto sigilli descritta all'art. 69 cpv. 3 PP (v. sentenze del Tribunale federale 1B_178/2007 del 12 novembre 2007, consid. 1.4, e 1S.4/2006 del 16 maggio 2006, consid. 1.3; TPF 2006 218; TPF BV.2008.7 del 14 luglio 2008, consid. 1.3 e 1.4, BB.2007.70 del 14 dicembre 2007, BB.2007.48 del 30 luglio 2007 e BB.2006.52 del 20 febbraio 2007, consid. 2.2). La procedura seguita dall'opponente nel caso in esame è quindi corretta.

- 2.** Giusta l'art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull'ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.

- 3.** La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l'inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04 del 26 maggio 2004, consid. 2.1; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo, Basilea, Ginevra 2004, n. 734 e segg.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l'istruzione (art. 69 cpv. 2 PP). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l'inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., n. 734). Infine, il segreto d'ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 69 cpv. 1 PP).

4. In concreto, l'opponente non contesta – a giusta ragione – l'esistenza di sufficienti indizi di commissione di un reato o di sospetti in tal senso a carico degli indagati (v. act. 3, pto. 7.1, pag. 7); come evidenziato anche in una sentenza della Camera di accusa del Tribunale federale del 9 dicembre 2003 (8G.52/2003, consid. 3), i sospetti dell'UGIF a carico di C. e B. appaiono sufficientemente plausibili e motivati, e sono in ogni caso sufficienti a giustificare la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire la fattispecie penale. Per contro, non vi sono indicazioni che al momento attuale l'indagine sia stata estesa ad impiegati della A. SA di Z. oppure all'istituto stesso ai sensi dell'art. 102 CP; certo, formalmente l'istruzione preparatoria riguarda anche eventuali "ignoti" (v. ordine di edizione act. 1.1), ma il richiedente non ha precisato né nella sua istanza di levata dei sigilli né nel successivo allegato di replica inoltrato a questa Corte se intendeva estendere le imputazioni ad altri nominativi.

5. Assodata in concreto l'esistenza di sufficienti indizi di reato, questa Corte esprime però delle forti riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all'effettiva rilevanza ai fini dell'inchiesta della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l'oggetto della perquisizione in esame – vale a dire in sostanza tutta la documentazione interna della banca relativa agli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio e di rispetto delle regole del "compliance" tra gli anni 1996 e 2003 compresi (v. elenco dettagliato in act. 1.1, pag. 2 e 3 in alto) – è invero alquanto vasto e non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato dall'UGIF, rischiando altresì di configurare, segnatamente in mancanza di precisazioni da parte dell'UGIF sulla rilevanza per l'inchiesta dei documenti suggellati, un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition").

A tale motivo, si aggiunge inoltre l'incombente prescrizione della procedura avviata a carico di B. e C. (luglio 2009), scadenza ancora confermata dall'UGIF durante le recenti annuali ispezioni svolte dalla I Corte dei reclami penali. Ora, la preventiva cernita e il successivo esame in così poco tempo (il giudice istruttore incaricato prevede infatti di consegnare il rapporto finale dell'istruzione preparatoria nel mese di gennaio del 2009 per permettere al MPC di poter redigere l'atto di accusa ancora in tempo utile) di una tale massa di documenti non sarebbe oggettivamente realizzabile e rischierebbe anzi di togliere ogni residua possibilità di poter condurre tempestivamente a giudizio i due summenzionati imputati dinanzi alla Corte penale. Dal profilo della proporzionalità giova infine osservare che parte della documentazione richiesta oggetto della presente istanza è in realtà già stata acquisita agli atti, come attestato dallo stesso giudice istruttore, e che il medesimo genere di

informazioni (e quindi di prove) può essere assunto molto più rapidamente per via testimoniale, al limite anche durante il dibattimento di merito.

6. Ne scende che, per i pregressi motivi, la presente domanda di levata dei sigilli deve essere respinta e la documentazione suggellata riconsegnata all'opponente. Giusta l'art. 66 cpv. 4 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 cpv. 1 PP, all'autorità soccombente non sono addossate spese giudiziarie.

7. All'opponente, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 68 LTF). Secondo l'art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. In concreto è applicabile il Regolamento del 26 settembre 2006 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l'udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata all'opponente un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell'UGIF.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di levata dei sigilli del 6 ottobre 2008 è respinta.
2. I documenti sotto sigillo sono restituiti all'opponente.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. L'UGIF verserà all'opponente un importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 13 novembre 2008

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ufficio dei giudici istruttori federali
- Avv. Luca Marcellini

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).